# COMMISSIONE I

## AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

## VII.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1959

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

## INDICE

PAG.

**Disegno e proposte di legge** (*Seguito della discussione*):

Norme per l'avanzamento a Direttore di Sezione e Direttore di Divisione. (821);

TROISI: Norme integrative delle disposizioni transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione delle carriere direttive. (100);

PITZALIS ed altri: Modifica alle norme sulla promozione dei direttori di divisione e direttori di sezione e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. (999);

CASALINUOVO e BOZZI: Modifica dell'articola 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (268);

NAPOLITANO FRANCESCO: Norme integrative alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero degli impiegati dichiarati idonei nei concorsi per esame speciale. (287);

COLITTO: Norme integrative delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero degli impiegati dichiarati idonei nei concorsi per esame speciale. (573);

PAG.

PITZALIS: Organici degli ispettori e direttori di divisione del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditori agli studi. (392);

PIERACCINI ed altri: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali dello Stato. (535);

QUINTIERI ed altri: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni dello Stato. (866);

COLITTO: Norme integrative delle disposizioni transitorie contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero di impiegati ex combattenti, invalidi di guerra, vedove di guerra non rimaritate e orfani di guerra, idonei all'esame colloquio. (565);

BALDELLI ed altri: Norme integrative alle disposizioni transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero di impiegati ex combattenti ed invalidi di guerra nella carriera direttiva, di concetto ed esecutiva. (662) . . . . . 44

PRESIDENTE . . . . . 44, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 56

BERRY, *Relatore* . . . . . 45, 52, 52, 55

PAG.

TOZZI CONDIVI . . . . . 50, 53
NANNUZZI . . . . . 52, 53
QUINTIERI . . . . . 54
JACOMETTI . . . . . 45, 52, 53
NICOLETTO . . . . . 54
PITZALIS . . . . . 53, 55, 56
CASALINUOVO . . . . . 52
BO, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione* . . . . . 51, 52, 56
AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. . 53

**La seduta comincia alle 9.**

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'avanzamento a Direttore di sezione e direttore di divisione (821) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Troisi: Norme integrative delle disposizioni transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione delle carriere direttive (Urgenza) (100); dei deputati Pitzalis ed altri: Modifica alle norme sulla promozione dei direttori di divisione a direttori di sezione e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (999); dei deputati Casalinuovo e Bozzi: Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (268); del deputato Napolitano Francesco: Norme integrative alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero degli impiegati dichiarati idonei nei concorsi per esame speciale (287); del deputato Colitto: Norme integrative delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero degli impiegati dichiarati idonei nei concorsi per esame speciale (573); del deputato Pitzalis: Organici degli ispettori e direttori del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditori agli studi (392); dei deputati Pieraccini ed altri: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione e agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali dello Stato (535); dei deputati Quintieri ed altri: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione e agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni dello Stato (866); del deputato Colitto: Norme integrative delle disposizioni transitorie contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero di impiegati ex combattenti, invalidi di guerra, idonei all'esame colloquio (565) e dei deputati Baldelli ed altri: Norme integrative alle disposizioni transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero di impiegati ex combattenti ed invalidi di guerra nella carriera direttiva, di concetto ed esecutiva (662).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 821 e delle proposte di legge n. 100 d'iniziativa dell'onorevole Troisi; n. 999 di iniziativa degli onorevoli Pitzalis ed altri; n. 268 di iniziativa degli onorevoli Casalinuovo e Bozzi; n. 287 di iniziativa dell'onorevole Napolitano Francesco; n. 573 di iniziativa dell'onorevole Colitto; n. 392 di iniziativa dell'onorevole Pitzalis; n. 535 d'iniziativa dell'onorevole Pieraccini ed altri; n. 866 d'iniziativa dell'onorevole Quintieri ed altri; n 565 di iniziativa dell'onorevole Colitto; n. 662 d'iniziativa dell'onorevole Baldelli ed altri.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione del disegno e delle proposte di legge era stata abbinata e, successivamente, l'esame dei progetti stessi fu devoluto ad un Comitato ristretto nominato perché studiasse la possibilità di coordinare le varie proposte in un unico testo.

È necessario premettere che, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, si è manifestato un contrasto tra i componenti di esso; l'ono-

revole Tozzi Condivi, che era il Relatore, ha ritenuto di rassegnare le dimissioni dall'incarico e, malgrado le amichevoli pressioni su di lui esercitate, non ha creduto di recedere dalla decisione adottata così che è stato sostituito dall'onorevole Berry.

Il Comitato ristretto ha, comunque, elaborato un testo coordinato che, peraltro, per quanto mi risulta, non comprende l'oggetto di tre delle proposte di legge all'ordine del giorno: precisamente, delle proposte di legge n. 573 d'iniziativa dell'onorevole Colitto; n. 565 pure d'iniziativa dell'onorevole Colitto e n. 662 d'iniziativa dell'onorevole Baldelli.

JACOMETTI. Chiederei che si soprassedesse alla discussione in quanto non è stato ancora possibile esaminare con la necessaria ampiezza, il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, distribuito solo stamane.

PRESIDENTE. Proporrei di ascoltare, innanzitutto, la relazione dell'onorevole Berry.

JACOMETTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Berry ha facoltà di esporre la relazione sui lavori del Comitato ristretto.

BERRY, *Relatore*. Mi auguro che la relazione scritta che precede il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, quanto esporrò ora molto brevemente e gli ulteriori chiarimenti che sarò chiamato a fornire nel corso della discussione possano rendere così intellegibile il provvedimento da consentire di procedere sollecitamente alla sua approvazione.

Ritengo che la Commissione concordi sulla opportunità che il presente progetto passi al Senato prima dell'imminente aggiornamento e concordi nell'auspicare che diventi legge nel corrente mese. Infatti le aspettative di carriera dei funzionari statali sono state acuite dalle notizie che sono state date sui risultati del nostro lavoro.

Il Comitato ristretto si è riunito numerose volte presso il Ministero per la riforma della pubblica amministrazione. So che di recente sono stati sollevati dubbi in aula sulla opportunità che si tengano riunioni di Commissioni parlamentari presso i Ministeri. Ma quelle del nostro Comitato avevano solo carattere consultivo con gli organi ministeriali e si sono dimostrate utili per la facilità offerta di avere sottomano i testi e i dati necessari onde procedere sollecitamente nell'esame delle questioni affidategli.

Il testo che viene sottoposto oggi all'esame della Commissione, riunisce i progetti di legge concernenti norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dello Stato, assegnati finora alla Commissione, ad eccezione delle proposte che concernono posizioni del tutto particolari (provvedimenti proposti dall'onorevole Colitto) o norme integrative (provvedimento proposto dall'onorevole Baldelli). Esse potranno formare oggetto di un successivo esame.

Il Comitato ristretto ha svolto innanzitutto un lavoro di indagine sulla portata del disegno di legge n. 821 che è stato adottato come testo base per la discussione.

Alla stregua delle disposizioni da esso previste, si è accertato quali sarebbero state le conseguenze che si sarebbero determinate se appunto detto meccanismo fosse stato adottato. Dopo aver fatto assumere dal Ministero per la riforma della pubblica amministrazione tutte le informazioni necessarie, si è rilevato che per molte amministrazioni quel provvedimento sarebbe rimasto del tutto inefficace e che in diversi Ministeri, che pure hanno notevoli dotazioni organiche, i beneficiari sarebbero stati pochissimi.

Si è imposta, conseguentemente, la necessità di ampliare ragionevolmente la portata del citato disegno di legge, al fine di ottenere l'auspicato scorrimento delle carriere mediante la istituzione di posti soprannumerari.

Il disegno di legge n. 821 si basava su di un principio. Esso tendeva a restituire alle promozioni conferibili per merito comparativo i posti sottratti a tali promozioni perché assegnati ai concorsi per merito distinto in seguito alla entrata in vigore delle norme delegate.

Visto però che i destinatari di un provvedimento siffatto sarebbero stati pochissimi, si ritenne opportuno da parte del comitato ristretto ripiegare sull'ampliamento temporaneo degli organici attraverso la previsione di posti in soprannumero.

A questo punto devo precisare che ritengo che un provvedimento come questo che si sottopone alla Commissione, debba essere considerato a carattere interlocutorio. Si ripresenta, cioè, in questa circostanza, la stessa esigenza che avvertimmo nella scorsa legislatura e che è stata espressa recentemente da un ordine del giorno proposto da me e da altri colleghi, con il quale si invitava il Governo a rielaborare gli organici di tutte le Amministrazioni per renderli più aderenti alle reali esigenze funzionali della pubblica amministrazione ed offrire migliori prospettive di carriera ai pubblici dipendenti.

Ritengo che debba considerarsi con preoccupazione la necessità di frenare l'esodo di giovani delle carriere direttive statali, i quali

le abbandonano non appena si presenti loro la possibilità di trasferirsi in altre amministrazioni o impieghi civili che offrano un migliore trattamento economico e di carriera. È un fenomeno che si va verificando con sempre maggiore frequenza e che da accertamenti eseguiti sembra che raggiunga percentuali elevate. Il che significa che si sostengono spese inutili per l'espletamento dei concorsi e che l'Amministrazione pubblica si impoverisce dei migliori elementi, che vengono perduti perché non vi è la possibilità di offrire loro un adeguato sviluppo di carriera. È questa la ragione che spiega l'altro fenomeno connesso, relativo al fatto che, come mi è stato fatto osservare, in determinati casi, il numero dei posti messi a concorso non trova egual numero di concorrenti.

Sono questi i motivi per i quali ci si è distaccati dai criteri informatori del disegno di legge n. 821 e si è ritenuto di avanzare verso la concessione di posti in soprannumero che consentissero un certo movimento nelle carriere.

Infatti i concetti informatori del provvedimento che si sottopone alla approvazione della Commissione sono i seguenti. Si tende, innanzitutto, con l'articolo 1 a fare in modo che i posti di consigliere di seconda e di terza classe siano unificati con i posti di consigliere di prima classe o qualifica equiparata.

Ritengo che una norma del genere, abbia un fondamento di giustizia. Con la norma delegata, infatti, venivano aboliti i gradi gerarchici istituiti dalla legislazione fascista e si ritornava ad una amministrazione caratterizzata dal fatto che i funzionari si distinguevano a seconda delle funzioni che esercitavano. Qualifiche funzionali, quindi, e non gradi gerarchici, come risulta d'altronde dalla norma delegata, alla stregua della quale i consiglieri sono considerati come i diretti collaboratori dei funzionari investiti delle più alte competenze direttive.

È sembrato pertanto opportuno aderire al criterio del ruolo aperto che risponde altresì ad una istanza largamente condivisa dai dirigenti della amministrazione statale e accettata da tutti i componenti il comitato ristretto.

Ciò non vuol dire che tutti i consiglieri di terza classe debbano arrivare alla qualifica di consigliere di prima classe, ma che sia reso possibile conseguire tale qualifica a tutti coloro che lo meritano, senza ingiustificate limitazioni.

Ritengo comunque che le disposizioni contenute nell'articolo 1 siano facilmente intellegibili anche dai colleghi che non hanno avuto la possibilità di approfondire l'esame delle norme delegate.

Per quanto riguarda l'articolo 2 il Comitato ristretto si è rifatto, come criterio generale, all'articolo 2 del disegno di legge n. 821 che, però, aveva carattere più strettamente riparatorio.

Anche in questo caso, quindi si estende la portata del provvedimento originario.

Soltanto che, coloro i qual sono stati inquadrati in data non posteriore al 1° luglio 1956 – e abbiamo molti casi del genere per effetto della norma pre-esistente – possono conseguire la qualifica superiore, per un soprannumero pari al cinque per cento e a seguito di scrutinio per merito comparativo.

L'articolo 3 segue gli stessi criteri applicandoli alla qualifica superiore, quella cioè di direttore di sezione o equiparata. Questi impiegati quindi, possono conseguire la promozione a direttore di divisione o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo, oltre che per i posti previsti per lo scrutinio medesimo, anche per un soprannumero pari al cinque per cento dell'organico della qualifica di direttore di sezione.

È anche sembrato opportuno inserire in tale articolo una disposizione che estenda tale trattamento agli impiegati promossi al grado VIII di gruppo *A* per merito distinto, purché abbiano riportato una votazione non inferiore agli 8 decimi in ciascun esame. Detta disposizione trova ulteriore giustificazione in considerazione di fatto poiché vi sono funzionari i quali si trovano in una situazione particolarmente ingiusta. Per effetto della applicazione delle norme delative ai cosidetti « trentanovisti » essi sono stati superati nella carriera da impiegati avventizi che appena qualche anno addietro erano loro dipendenti. La norma proposta ha un carattere riparatore ed è sollecitata da molte amministrazioni.

L'articolo 4 riguarda gli impiegati che rivestono attualmente la qualifica di direttore di divisione o equiparata. Per essi si prevede la possibilità di conseguire la promozione ad ispettore generale o qualifica equiparata anche in soprannumero per il 15 per cento. Al riguardo devo sottolineare che le proposte che erano state presentate dagli onorevoli Pitzalis ed altri, nonché dagli onorevoli Pieraccini, Bozzi e Nicoletto, prevedevano, analogamente a quanto il Comitato ristretto ha previsto per i consiglieri, la cumulabilità dei posti di ispettore generale e di direttore di divisione, in un'unica dotazione organica per ciascun ruolo. E però è sembrato al Comitato ristretto, che non si potesse arrivare per ora a cumu-

lare le due qualifiche. Infatti, mentre per i consiglieri di prima e seconda classe è indubbia la opportunità di consentire tale unificazione di organici per quanto riguarda i direttori di divisione e gli ispettori generali non si può sempre affermare che le attribuzioni delle due qualifiche non presentino differenze apprezzabili. In diverse amministrazioni statali vi sono funzioni specifiche attribuite ai direttori di divisione distinte da quelle attribuite agli ispettori generali. Non sembra pertanto opportuno disporre che si proceda tutto a un tratto a promozioni a ruoli aperti! È, invece, sembrato preferibile dettare disposizioni atte a far sì che si proceda gradualmente alle promozioni a ruoli aperti, per poter constatare in che modo le singole amministrazioni potranno avere la possibilità di sistemare il personale pervenuto in soprannumero alla qualifica superiore. È prudente, ad esempio, attendere la sistemazione che potranno conseguire i 15 questori che verranno promossi in soprannumero con la adozione del provvedimento in esame. Indubbiamente per essi si avrà una opportuna sistemazione, come è facile prevedere tenendo presente che le questure delle più importanti città sono rette da ispettori generali. Di conseguenza le funzioni di vicequestori in tali città potranno essere affidate a funzionari con la qualifica di questori. Analogamente, nelle più importanti province, le mansioni di viceprefetto ispettore potranno essere affidate a funzionari che abbiano raggiunto la qualifica di viceprefetto vicario.

Ma, ripeto, motivi prudenziali suggeriscono di attendere che si conoscano gli effetti delle promozioni in soprannumero dei funzionari in questione nell'ambito delle singole amministrazioni. Successivamente si potrà esaminare, con l'esperienza acquisita, se sia il caso di accogliere le aspirazioni vivamente sentite dagli interessati di pervenire alla cumulabilità delle dotazioni organiche delle qualifiche di direttore di divisione e di ispetore generale, ed attuare così lo spirito informatore della riforma dell'ordinamento del pubblico impiego a questo riguardo: abolire cioè il grado gerarchico e istituire nell'ambito di ciascuna carriera qualifiche funzionali.

Per quanto riguarda poi l'articolo 5, che ha suscitato notevoli perplessità perché ritenuto disarmonico rispetto agli altri articoli, vi è da considerare, che la norma in esso contenuta è stata determinata da considerazioni che non possono essere trascurate. Attualmente si hanno in servizio 457 commissari in soprannumero, rispetto ad una dotazione organica di 500 commissari. Questi 957 funzionari hanno generalmente una notevole anzianità nella qualifica ed in gran parte svolgono mansioni proprie della qualifica superiore. Sono cioè funzionari preposti alla direzione di un commissariato di pubblica sicurezza. D'altro canto l'attuale tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza non consente di effettuare promozioni .

È quindi necessario provvedere ad eliminare questa situazione di evidente ingiustizia.

Mi sembra quindi che ricorrano due motivi in favore della approvazione di questa norma: 1°) mansioni di ordine superiore affidate ai commissari di pubblica sicurezza; 2°) inadeguatezza degli organici. Vi è inoltre da considerare che i commissari di pubblica sicurezza hanno sempre sostenuto gli esami per il conseguimento delle promozioni anche nell'epoca in cui tali esami erano sospesi per ragioni dovute allo stato di belligerenza.

Non va infine sottaciuta una quarta considerazione relativa alla norma concernente il conferimento della promozione ai funzionari in questione per merito comparativo. Se essi dovessero essere sottoposti ad ulteriori esami, l'Amministrazione si verrebbe a trovare nella necessità di far affluire alle sedi d'esame tutti i commissari in una sola volta, poiché tutti hanno maturato l'anzianità all'uopo richiesta. Evidenti motivi di servizio non consentono di privare tutte le questure della Repubblica dai propri commissari, sia pure per pochi giorni.

Con l'articolo 6 si prevede il riassorbimento dei posti in soprannumero. Tale norma non richiede alcuna illustrazione. La successiva norma dettata con l'articolo 7 è ispirata da un principio di equità e che riguarda i consiglieri di prima classe e qualifiche equiparate, compresi quelli pervenuti a tali qualifiche per effetto dell'articolo 1 della presente legge, che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto e nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 361 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Detti impiegati, secondo le norme in esame, possono conseguire la promozione a direttore di sezione con i criteri previsti dall'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Qualora non dovesse essere approvata tale disposizione gli impiegati in questione, che già hanno sostenuto il concorso per merito distinto o il con-

corso per esame speciale e sono stati riconosciuti idonei ma non hanno potuto conseguire la promozione per mancanza di posti, dovrebbero sostenere nuovi esami, in quanto la norma che ha finora consentito agli impiegati che si trovano in simili condizioni di evitarli non è applicabile nei loro confronti. Infatti tale norma transitoria era valida fino al 30 giugno 1959.

Il Comitato ristretto si è trovato anche d'accordo nel formulare l'articolo 8, con il quale si prevede, che le norme di cui al presente provvedimento non siano applicabili al personale di Amministrazioni i cui ruoli sono stati recentemente ampliati.

Relativamente all'istituendo ministero del turismo e dello spettacolo i soprannumeri di posti in organico previsti dal provvedimento in esame non si applicano, in quanto negli articoli 2 e 3 si è chiarito che tali posti soprannumerari vanno calcolati sugli organici stabiliti alla entrata in vigore della presente legge. Risulta evidente che la norma non è estensibile agli organici stabiliti dopo tale data.

Per quanto riguarda il personale della pubblica sicurezza lo stesso articolo 8 precisa che non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, a motivo del soprannumero previsto per tutti i commissari.

Per quanto concerne poi l'articolo 9, dirò brevemente che la norma dettata con tale articolo è volta ad eliminare il colloquio integrativo dello scrutinio per merito comparativo a cui debbono essere attualmente sottoposti i direttori di divisione.

La richiesta di tale modifica è vivamente caldeggiata dalle Amministrazioni statali al fine di rendere più agile il procedimento per le promozioni ad ispettore generale. Naturalmente non si modifica per nulla quanto è previsto dal testo unico relativamente all'esame per concorso speciale che resta costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.

L'articolo finale, riguarda la spesa necessaria per l'attuazione della legge. Ad essa si provvede con i normali stanziamenti per il personale iscritti negli stati di previsione della spesa di ciascun ministero e che indubbiamente assicurano la copertura del provvedimento in esame.

La stesura di questo provvedimento è costata non poca fatica a causa della complessità della materia, della molteplicità delle proposte da riunire in un unico testo, della esigenza di contemperare le numerose e spesso contrastanti richieste dei destinatari con gli interessi della efficienza della pubblica amministrazione.

Debbo tuttavia sottolineare che talune richieste che pure avrebbero meritato d'essere considerate sono state trascurate per non ampliare la portata del provvedimento oltre certi limiti prudenziali. Tale è il caso dei funzionari delle Amministrazioni dello Stato con ordinamento autonomo. Il provvedimento ha come destinatari delle norme di cui agli articoli 2 e 3 i funzionari pervenuti alla attuale qualifica anteriormente al 1° luglio 1956. Ma per gli impiegati delle Amministrazioni predette, il nuovo stato giuridico ha avuto efficacia posteriore a tale data. Quindi il provvedimento in esame è in parte inapplicabile per essi. Però se si eliminasse il riferimento alla data del 1° luglio 1956 si snaturerebbe notevolmente la portata del provvedimento che intende considerare specialmente le situazioni di sperequazione determinate dal passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento delle carriere statali ed eliminarle per quanto è possibile, o almeno renderle meno gravi.

Una soluzione sulla quale mi sono soffermato dopo la stesura del testo sottoposto al vostro esame potrebbe essere data da una norma finale che prevedesse la applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 agli impiegati delle amministrazioni dello Stato con ordinamento autonomo, che siano pervenuti alle qualifiche attuali con decorrenza comunque non posteriore al 1° luglio 1958.

Resterebbero ancora esclusi dalla sfera di applicazione del provvedimento talune situazioni pur esse meritevoli di considerazione, di insegnanti e professori. Ma non ritengo sia il caso di approfondire l'esame di queste situazioni in sede di relazione. Lo faremo più opportunamente in sede d'esame degli articoli. Mi auguro che il lavoro svolto per sottoporre al vostro esame questo testo meriti il vostro apprezzamento e costituisca la base per una proficua discussione. Ritengo opportuno dare lettura dei singoli articoli:

ART. 1.

L'articolo 163 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I posti di consigliere di 1ª classe o qualifica equiparata, e di consigliere di 2ª e 3ª

classe o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.

La promozione alla qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparata, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ART. 2.

Gli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, promossi al soppresso grado VIII di gruppo *A* o alla qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparata, con decorrenza non posteriore al 1° luglio 1956, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione allo scrutinio di cui all'articolo 368, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono conseguire la promozione a direttore di sezione o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo, oltre che per i posti previsti per lo scrutinio medesimo, anche per un soprannumero pari al cinque per cento dell'organico stabilito all'entrata in vigore della presente legge per la qualifica di consigliere di 1ª classe.

La frazione di posto viene computata per posto intero.

ART. 3.

Gli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, inquadrati con decorrenza non posteriore al 1° luglio 1956 nella qualifica di direttore di sezione o equiparate, possono conseguire la promozione a direttore di divisione o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo, oltre che per i posti previsti per lo scrutinio medesimo, anche per un soprannumero pari al cinque per cento dell'organico della qualifica di direttore di sezione computando per posto intero la frazione di posto.

ART. 4.

Gli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttore di divisione o equiparata, possono conseguire la promozione ad ispettore generale o qualifica equiparata, secondo le norme vigenti e per un soprannumero pari al quindici per cento dei posti dell'organico della qualifica di direttore di divisione o equiparata computando per posto intero la frazione di posto.

ART. 5.

I commissari di pubblica sicurezza inquadrati in detta qualifica ai sensi degli articoli 73 e 74, nn. 1°), 2°), 3°) e 4°) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che hanno maturato l'anzianità di tre anni nella qualifica stessa, possono conseguire, mediante scrutinio per merito comparativo, la promozione in soprannumero alla qualifica di commissario capo per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di commissario alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni, da conferire, a norma del precedente comma, ai commissari di pubblica sicurezza, che rivestano detta qualifica anteriormente al 1° luglio 1956 e fossero in possesso, alla stessa data dei requisiti prescritti dall'articolo 368, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, avranno la stessa decorrenza delle promozioni a commissario capo disposte ai sensi del suindicato articolo, con esclusione degli effetti economici.

ART. 6.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente legge sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

ART. 7.

I consiglieri di 1ª classe e qualifiche equiparate, compresi quelli pervenuti a tali qualifiche per effetto dell'articolo 1 della presente legge, che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto e nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 361 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono conseguire la promozione a direttore di sezione o qualifica equiparata con i criteri previsti dall'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge non si applicano al personale del Ministero della difesa e della sanità.

Al personale della pubblica sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 9.

Il terzo comma dell'articolo 166 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

L'articolo 167 dello stesso testo unico è sostituito dal seguente:

(*Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione*).

« L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.

Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attività della Amministrazione cui appartengono.

Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio del concorso speciale deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale, con particolare riguardo ai servizi prestati, nonché all'attitudine alle funzioni superiori ».

ART. 10.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berry per la sua relazione così ampia e dettagliata e ringrazio altresì, con l'occasione, il Comitato ristretto presieduto dal collega onorevole Bozzi per aver condotto a termine così efficacemente il gravoso compito. A questo punto, a completamento della relazione dell'onorevole Berry, credo che debba dare la parola, come mi è stato peraltro richiesto, all'onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI. Le mie dimissioni quale relatore sul provvedimento risalgono al periodo precedente alla stesura di questo testo, per il quale debbo dare atto al comitato ristretto che vi ha provveduto, di aver compiuto uno sforzo indubbiamente notevole. Ma, le ragioni delle mie dimissioni permangono anche dopo la presentazione alla Commissione di queste nuove proposte. Infatti, quali erano allora le difficoltà che si ponevano? Le stesse che rimangono attuali oggi!

I colleghi membri del comitato ristretto hanno fatto uno sforzo notevole, ripeto, ma non hanno elaborato un provvedimento eguale per tutti. Lo sforzo che abbiamo fatto quando si è pervenuti alla formulazione della legge delegata per la riforma della burocrazia era imperniato su questa base: formulare una legge che coordinasse ogni aspetto della complessa materia e, soprattutto, una legge eguale per tutti, per cui ciascun funzionario o impiegato dello Stato sapesse per certo di avere come acquisita la prospettiva di una certa progressione di carriera, se non uguale quanto meno analoga a quella dei funzionari degli altri ministeri.

Già allora però fummo costretti ad operare distinzioni e creammo involontariamente situazione che oggi sono divenute veramente cancrenose e che fin da allora obbligavano certamente lo Stato a giungere senza ritardi ad intervenire nuovamente nella materia. Volevamo che un nuovo intervento legislativo non producesse sperequazioni, ma, finalmente, situazioni di parità tra le varie carriere.

Che cosa, in realtà si è fatto con questo provvedimento che si sottopone alla nostra approvazione? Nei primi tre articoli una cosa indubbiamente buona, cioè il coordinamento dei soppressi gradi XI, X e IX in unica classe; la progressione è libera, non vi è limitazione di carriera nell'ambitho delle relative qualifiche. Dal grado VIII, al VII, al VI, abbiamo, invece, una possibilità di promozioni in base ai ruoli, cioè ai posti che si determinavano nel ruolo organico normale e, in più, in base ad un 5 per cento dei posti del grado dal quale il funzionario deve essere promosso. Prima obiezione: questo 5 per cento corrisponde, per alcuni ministeri, ad una quota del tutto irrisoria; per altri, invece, abbastanza sensibile.

Io mi domando perché non si è visto quali conseguenze determina il soprannumero del

5 per cento per ciascun ruolo; se fosse stata fatta una innovazione del genere si sarebbe constatato che in qualche caso il 5 per cento determina una esuberanza di posti, in altri invece, il numero dei posti che risulteranno liberi sarà irrisorio.

D'altra parte, distaccandosi dalla proposta Pitzalis che era buona, non sono state riunite le qualifiche superiori, ma, ingiustamente è stato previsto un soprannumero del 15 per cento, per la promozione ad ispettore generale (non solo per quelli che sono stati inquadrati in base a regolare concorso e nomina, ma anche – si badi bene – per coloro che rivestono una determinata qualifica comunque vi siano pervenuti e che a questo solo titolo, hanno diritto ad essere promossi) ed in ragione del 15 per cento, ripeto, mentre per le altre qualifiche è stato previsto un soprannumero del solo 5 per cento. Il 15 per cento d'altra parte è rapportato ad una base complessiva che è soltanto di qualche centinaia o tutt'al più di un migliaio di unità.

Di fronte ad un provvedimento come quello elaborato dal Comitato ristretto ritengo di dover dire che sono state fatte cose abbastanza buone, anzi, infinitamente buone, ma, altre che creeranno, invece, motivi di insoddisfazione e determineranno, quindi, il ricorso immediato a nuove proposte di legge che tenderanno a modificare quella che è stata elaborata e che ci si appresta ad approvare.

Ci troviamo, in realtà, di fronte ad un problema molto complesso ed intricato. E il mio atto di dimissioni da relatore del provvedimento fu determinato appunto dal disagio, dalle difficoltà e dalle preoccupazioni cui inducono l'esame di una materia così delicata; aver accettato il compito di relatore da parte dell'onorevole Berry è indubitabilmente un atto di abnegazione. Però le preoccupazioni e le riserve che ho brevissimamente esposte (e non sono tutte), permangono.

PRESIDENTE. Devo comunicare, a questo riguardo, che l'onorevole Ministro per la riforma burocratica mi ha reso edotto del fatto che il Governo, pur accedendo in linea di massima ai criteri direttivi che ispirano lo schema predisposto dall'onorevole Berry come compendio dei lavori del Comitato ristretto, tuttavia, in relazione ad alcuni punti e in particolare in relazione alla distribuzione – vorrei dire – nello spazio e nel tempo, dei posti in soprannumero, presenterà proposte di emndamenti al testo che è stato sottoposto all'esame della Commissione. Se la Commissione lo ritiene opportuno l'onorevole Ministro è disposto a fornire sin d'ora i necessari chiarimenti al riguardo.

BO, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Sono più che disposto a dare tutti i chiarimenti possibili alla Commissione. Debbo peraltro osservare, in aggiunta a quanto detto dall'onorevole Presidente, che è vero che il Governo ritiene di poter accedere a gran parte delle proposte fatte dal comitato presieduto dall'onorevole Bozzi, del cui elaborato è relatore l'onorevole Berry, però ha creduto opportuno rielaborare gli articoli del progetto di legge redatto dal comitato ristretto, per cui, questa nuova proposta governativa si articola in otto disposizioni anziché in dieci. Nella sostanza, tuttavia, non vi sono variazioni notevoli, tranne che su un punto.

Non è stato possibile, e me ne rammarico, per la rapidità ed il modo alquanto febbrile con cui si è dovuto portare a termine questo lavoro, (non soltanto il Ministero per la riforma della pubblica amministrazione era interessato al problema, ma era necessaria interpellare la Presidenza del Consiglio onde esaminare il problema in tutti i riflessi) non è stato possibile – dicevo – fino ad ieri, concordare il testo definitivo che il Governo intenderebbe che venisse adottato e pertanto non è possibile distribuirlo. Mi pare però necessario sottolineare quello che è il punto nuovo di questo progetto, sul quale credo sarebbe opportuno che gli onorevoli membri della Commissione fermassero la loro attenzione.

Il problema è quello del soprannumero.

Come ha accennato l'onorevole Presidente, il Governo ritiene più giusto, più equo, più razionale, che il soprannumero venga diluito nel tempo in modo da poter consentire ad un maggior numero di funzionari di poter concorrere agli scrutini per la copertura dei posti che man mano, verrebbero messi a disposizione in soprannumero in modo che, verificandosi un certo scorrimento, tutte le qualifiche della piramide direttiva, verrebbero ad avvantaggiarsi della norma.

In aderenza a questi criteri, è stato elaborato un nuovo testo dell'articolo 2 che dice testualmente così: « Per un quadriennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a ispettore generale e qualifiche equiparate nelle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi di direttore di divisione e di ispettore generale, computando per posto intero, la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente, è ripartita nel modo seguente:

non più del 15 per cento nel primo anno;

non più del 10 per cento nel secondo anno;

non più del 5 per cento nel terzo anno;

il residuo 5 per cento nel quarto anno;

I posti attribuiti in soprannumero che non vengono utilizzati in ciascuno dei primi tre anni di applicazione della presente legge possono essere conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il quarto anno ».

Credo potermi dispensare dall'illustrare le ragioni che inducono il Governo a presentare questa nuova proposta e che, ritengo, siano condivise dall'onorevole Berry e dall'onorevole Pitzalis.

Chiedo ora all'onorevole Presidente se desidera che si prosegua nell'esame articolo per articolo del progetto governativo oppure se ritiene di rinviare la discussione ad altra seduta.

NANNUZZI. Desidererei sapere se queste modifiche sono state apportate per la promozione in soprannumero dalla qualifica corrispondente al soppresso grado sesto, perché, se ho ben capito, i due ruoli si sommano, e se modifiche analoghe sono previste anche per le altre qualifiche.

BO, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Abbiamo ammesso il soprannumero per le promozioni al punto di arrivo, non al punto di partenza; in ciò, veramente, vi è una profonda modificazione del testo elaborato dal Comitato ristretto.

BERRY, *Relatore*. Il testo elaborato dal Comitato ristretto e che ho illustrato brevemente, costituiva un provvedimento a carattere organico che conferiva un soprannumero del 5 per cento ai consiglieri di prima classe da promuovere direttori di sezione, un soprannumero del 5 per cento ai direttori di sezione da promuovere direttori di divisione e, finalmente, si arrivava al 15 per cento in soprannumero dei direttori di divisione da promuovere ispettori generali.

Nel complesso avevamo, quindi, una piramide di promozioni che aveva veramente una larga base; consentiva a ben 1192 consiglieri di prima classe di conseguire immediatamente la promozione non soltanto per effetto del soprannumero ma anche per la risulta dello scorrimento. Viceversa, ora, ci troviamo di fronte ad un altro criterio, e cioè che i consiglieri di prima classe e i direttori di sezione potranno conseguire la promozione soltanto a seguito dei posti che si renderanno vacanti per effetto della risulta.

Non mi sembra che il provvedimento del Governo accolga le proposte del Comitato ristretto, esclusa la unificazione delle qualifiche di consiglieri; infatti, tutte le promozioni si avranno per effetto dello scorrimento derivante dalle promozioni in soprannumero del 15 per cento nel primo anno, del 10 per cento nel secondo anno e del 5 per cento nel terzo e quarto anno, applicati al vertice della piramide delle carriere.

BO, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. C' è una ragione che giustifica questa proposta del Governo.

PRESIDENTE. A questo punto debbo chiedere all'onorevole Jacometti se insiste nella sua richiesta di rinvio.

JACOMETTI. Il rinvio mi parrebbe opportuno sia per ciò che è stato oggi detto, sia perché vi è una nuova proposta del Ministro.

BERRY, *Relatore*. Ritengo vi sia la possibilità di discutere utilmente anche in questa seduta salvo che, ad un certo momento, il Governo non ritenga opportuno, in caso si avesse uno schieramento non favorevole alle proposte ora formulate, di richiedere la remissione in aula del provvedimento.

CASALINUOVO. Mi permetto far rilevare il carattere di estrema urgenza che, per un complesso di ragioni il provveddimento ha assunto. Sarebbe quindi opportuno iniziare la discussione vedendo, poi, nello svolgimento della discussione, cosa sarà possibile fare. Un rinvio ora, non avrebbe alcun significato dato che conosciamo le proposte, abbiamo ascoltato le lucide relazioni sia dell'onorevole Relatore, sia dell'onorevole rappresentante del Governo e siamo quindi in grado di orientarci. Chiederei, quindi, che si procedesse nella discussione.

JACOMETTI. Ritengo che, data la concomitanza della discussione in aula, si dovrebbe rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Jacometti insiste, pongo in votazione la sua proposta.

JACOMETTI. Non insisto.

BERRY, *Relatore*. Vorrei dire una parola che sia di chiarificazione ulteriore per il prosieguo della nostra discussione, perché si sappia precisamente di cosa si sta discutendo.

Il testo, lungamente elaborato dal Comitato ristretto, consentirebbe, come ho detto, un complesso di promozioni, riguardanti 8010 impiegati, scaglionate nel tempo, in parte per effetto dei soprannumeri da computare sulle dotazioni organiche delle qualifiche di consigliere di prima classe, di direttore di sezione, e di divisione.

Il provvedimento che ci viene proposto dal Governo, consentirebbe per effetto dell'articolo 1, le 5000 promozioni a consigliere di prima classe previste dal provvedimento su cui ho riferito. Quindi consentirebbe, se ho ben capito, per il primo anno di applicazione le promozione di 524 direttori di divisione; per il secondo anno la promozine di altri 342 direttori di divisione e per il terzo e quarto anno la promozione d'altri 342 direttori di divisione. Questa è la differenza fra i due provvedimenti, ed è su di essa che dobbiamo deliberare.

PRESIDENTE. Chiedo ancora all'onorevole Jacometti se desidera che venga posta ai voti la richiesta di sospensiva.

JACOMETTI. La ritiro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul testo illustrato dall'onorevole Relatore e sull'emendamento preannunciato dal Governo.

PITZALIS. La proposta del Governo muta la struttura del provvedimento.

TOZZI CONDIVI. Comprendo che chiedendo il rinvio della discussione compio un atto impopolare ma poiché dignità e serietà lo richiedono, faccio mia la proposta Jacometti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Tozzi Condivi di rinvio ad una molto prossima seduta, previa distribuzione da parte del Governo del testo completo degli emendamenti da esso elaborati che, nel momento, non si è in grado di distribuire.

(*La proposta non è accolta*).

NANNUZZI. Ho fatto parte del Comitato ristretto e non posso, quindi, che concordare con il testo da detto Comitato elaborato. Mi preme soltanto chiedere alcuni chiarimenti sul testo stesso, in quanto esso è stato redatto personalmente dall'onorevole Berry. I chiarimenti si riferiscono sopratutto all'estensione del provvedimento alle carriere speciali; domando quindi se, questo provvedimento, dato che alle dette carriere speciali non vi è alcun riferimento, si applica anche ad esse.

D'accordo mi trova intanto, l'ulteriore proposta fatta dall'onorevole Berry che, per quanto riguarda le Amministrazioni con ordinamento autonomo, si rende necessario lo spostamento della data per le ragioni da lui esposte.

Un'altra precisazione che si rende necessaria, concerne la possibilità che questo provvedimento si applichi anche agli appartenenti ai ruoli aggiunti; cosa questa di cui si discusse nel Comitato ristretto ma di cui non è fatto cenno nella relazione. Si tratta degli ex appartenenti al ministero dell'Africa italiana che sono stati inquadrati in un ruolo aggiunto, cosiddetto parallelo, presso il Ministero delle finanze.

Desidero inoltre conoscere, dato che non vi sono riferimenti, se il ruolo aperto per le prime tre qualifiche, vale anche per le amministrazioni con ordinamento autonomo.

Infine, all'articolo 4 del testo elaborato dal Comitato ristretto, non è menzionata la data di inquadramento per i direttori di divisione, così come viene fatto per i direttori di sezione.

BERRY, *Relatore*. È la data di entrata in vigore della presente legge.

NANNUZZI. Debbo domandare se, così stando le cose, non conviene anche per gli altri, come per i direttori di divisione, aprire la possibilità di avanzamento di carriera.

BERRY, *Relatore*. Faremmo un danno.

NANNUZZI. Mi domando se anche per le altre qualifiche non conveniva sopprimere il riferimento al 1° luglio 1956 e far riferimento come all'articolo 4 per i direttori di divisione, al momento di entrata in vigore della legge.

Ultima questione, che già sollevai in Comitato ristretto come prima avevo sollevato in Commissione e sulla quale non ho ricevuto risposta neppure dall'onorevole rappresentante del Governo, il Sottosegretario onorevole Amatucci, in rappresentanza del Ministero per la riforma della pubblica amministrazione: la possibilità di estensione di analoghi provvedimenti agli ex appartenenti ai gruppi *B* e *C* che si trovano nelle stesse condizioni.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. È una questione da esaminare.

NANNUZZI. Ricordo che sollevai la questione, fornii anche il testo di un emendamento sperando che sulla base di esso si potesse compiere immediatamente uno studio e dare una risposta che, invece, non ho avuto né nel corso dei lavori del Comitato ristretto, né, fino a questo momento, dall'onorevole Relatore.

Ripropongo, quindi, l'interrogativo se è intenzione del Governo proporre di estendere con altro provvedimento, analoghi beneficî alle carriere di concetto ed esecutiva.

Ritengo che non possiamo non tenere conto di questa necessità in quanto le aspettative degli impiegati di queste carriere sono tali da collegarsi alle aspettative degli imipegati delle carriere direttive che, con il provvedimento in esame si tende a soddisfare. Ritengo che queste stesse aspettative vadano soddisfatte per quanto riguarda le carriere di concetto ed esecutiva.

QUINTIERI. Ritengo che, se la riforma attuata con i decreti emanati alcuni anni or sono, aveva un pilastro preciso, una direttiva di marcia inequivocabile, era quella di stabilire una gerarchia di funzioni e non di gradi e cioè, sopratutto per quella categoria o gruppo che ci concerne, di stabilire delle funzioni, più che delle qualifiche e dei gradi.

Nella attuazione di questi principii si è incorsi, evidentemente, in una norma di carattere assolutamente abnorme: il mantenimento come tale del grado 5° con una qualifica di Ispettore generale, a cui non corrisponde mai nessuna sostanziale funzione.

Non mi risulta che nessun ministero abbia attribuito ai gradi quinto le funzioni di Vicedirettore generale; né che questi siano andati al Consiglio di Stato a difendere le cause della Amministrazione, né mi risulta, che gli ispettori generali stessi mai o quasi mai abbiano avuto funzioni ispettive. Da ciò deriva che le Divisioni dei ministeri sono occupate indifferentemente da gradi 6° e 5° stabilendosi una implicita gerarchia di importanza tra le varie divisioni, determinando periodiche e frequenti divergenze in seno ai consigli di amministrazione per la nomina ai pochi posti di ispettore generale per la quale prevalgono molto spesso l'opinione del sottosegretario, più la personale autorità di quello o di quell'altro direttore generale che non le reali doti del funzionario. Risolvere la questione è profonda esigenza della pubblica amministrazione, non dei pubblici dipendenti.

Si era sperato che, a seguito della proposta presentata da me e dall'onorevole Pitzalis che ha avuto per altro larghe adesioni e, sopratutto, a seguito delle pressioni fatte in occasione delle trattative con le organizzazioni sindacali in occasione della questione dell'aumento delle retribuzioni agli statali, venisse integralmente accolto, il principio della cumulatività delle qualifiche corrispondenti ai soppressi gradi 6° e 5°. Ci fu anche un comunicato della Presidenza del Consiglio – non era un documento formale però – che assicurava che sarebbero state accolte talune richieste della DIRSTAT in ordine alle carriere dei dipendenti; fra esse era citata quella della cumulatività dei gradi 6° e 5°.

Il Comitato ristretto ha elaborato un provvedimento che riduce al 15 per cento tale possibilità e non stabilisce una vera e propria cumulatività se non altro perché è limitata nel tempo. Abbandona cioè questa strada maestra che è stata additata nei lavori che precedettero la legge-delega e che è stata più volte ribadita.

Il Governo ha chiarito che, solo in quel senso intende la cumulatività.

Non amo assumere atteggiamenti polemici, tanto meno su questioni di terminologia legislativa; il discorso sarebbe altrimenti vastissimo. Non mi addentro quindi in questa questione, vado, invece alla sostanza e domando se questa Commissione ritiene effettivamente che da parte nostra si possa seppellire – non per sempre, perché le esigenze obiettive finiranno per trionfare – questa aspirazione della amministrazione, non degli impiegati, perché, a mio modesto avviso, stabilire questo 15 per cento, facendo sì che le vacanze vengano coperte, provoca una catena di promozioni mentre, facendo una cumulazione dei posti di grado 6° e 5° ciò non avverrebbe.

Questo è il problema che addito alla Commissione, in piena coscienza, sicuro di affermare un sano principio di politica legislativa nel settore della pubblica amministrazione, e cioè il problema di far sì che solo qualora siano enucleate delle precise funzioni, sia giusto, e logico il consentire, nell'ambito di queste funzioni, uno sviluppo di carriera che premi anche il merito.

Devo constatare intanto quanto favorevole per gli interessati sia la disposizione contenuta nel testo del Comitato ristretto che concerne i commissari di pubblica sicurezza. Io me ne rallegro per gli interessati, ma, nel contempo me ne dolgo per quel principio di eguale applicazione della legge per tutti che, qui, mi sembra infranto! Se ci deve essere un provvedimento di cumulatività, esso dev'essere agganciato esclusivamente alle funzioni specifiche commesse alle rispettive qualifiche.

NICOLETTO. Partecipo a questa seduta in sostituzione del collega onorevole Laconi e come proponente, insieme con gli onorevoli Pieraccini e Bozzi, di una delle proposte di legge in esame questa mattina.

La proposta di legge da me presentata insieme con gli onorevoli Pieraccini e Bozzi è fondamentalmente identica a quella dell'onorevole Quintieri ed io debbo dire che condivido in pieno le affermazioni fatte poc'anzi dall'onorevole Quintieri stesso e cioè che sia necessario non tanto soddisfare esigenze personali quanto seguire un indirizzo che scaturisce dall'esame della situazione obiettiva.

Fatta questa premessa devo manifestare la mia meraviglia per quanto si è venuto a determinarsi stamane. Ho seguito infatti, sia pure indirettamente, i lavori del comitato, che, per la verità, ha lavorato a lungo, con accanimento, allo scopo di giungere finalmente ad una soluzione del complesso problema, che

poteva soddisfare e non soddisfare – questo è semmai materia di discussione da parte della Commissione – ma che comunque si traduce in un testo da esaminare. All'improvviso, però il Governo ci propone di punto in bianco un nuovo testo che modifica radicalmente le cose! Io mi domando: se il comitato ha lavorato in stretto contatto con il Governo – il che è logico e naturale, specie in questa materia – perché queste proposte nuove dal Governo all'ultimo momento? Non si sa più, ora, quale sia la base di discussione! Io mi domando che cosa c'è stato di nuovo. Evidentemente, se il comitato ristretto è pervenuto a formulare un certo schema, c'era anche, presumibilmente, un certo accordo!

PRESIDENTE. Tenga presente che il risultato dei lavori di questo Comitato ristretto non sono che una proposta, sempre, come tale, modificabile. Non vi è mai vincolo sulle conclusioni di un comitato ristretto!

NICOLETTO. D'accordo. D'altra parte la proposta fatta dal Governo, scartato il problema della cumulatività del VI e V grado, eccetera, stabilisce un soprannumero del 15 per cento. Ora, io ho trovato e trovo strano questo fatto. L'onorevole Berry, giustamente, ha voluto illustrare nella sua relazione come avverrebbe lo scorrimento dal basso in alto ed ha portato, a mò d'esempio, un caso, quello della qualifica di ispettore generale, direttore di visione, e cosi via. Però, che cosa ne vien fuori da questo esempio? Che qui si tratta del 40 per cento!

BERRY, *Relatore*. È un esempio aritmetico, portato per smentire l'affermazione secondo la quale questo sistema avrebbe bloccato le possibilità di indire concorsi per consentire il riassorbimento dei posti in soprannumero.

NICOLETTO. Tuttavia è strano che si sia preso per base questo 40 per cento.

BERRY, *Relatore*. Si tratta di un'ipotesi astratta!

NICOLETTO. Ma, l'impressione mia è, leggendo la relazione scritta e quindi scorrendo gli articoli, che fosse nelle intenzioni di chi ha formulato il testo, proporre il 40 per cento di soprannumero e che poi, non so per quali motivi, si è giunti al 15 per cento! Il mio intervento, pertanto, voleva solo dimostrare che l'esempio era valido e dimostrare che lo sviluppo non impediva affatto la carriera degli altri, mentre, d'altra parte, il principio fondamentale deve pur sempre essere quello della cumulatività dei posti di ispettore e capo divisione, che s'impone come esigenza non tanto degli interessati quanto delle Amministrazioni.

PITZALIS. Io devo dire che ero stato informato del nuovo criterio che il Governo avrebbe proposto in sede di esame e di discussione del provvedimento sottoposto alla Commissione nello schema che era stato concordato e predisposto dal comitato ristretto della I Commissione stessa. E ne ero stato informato genericamente, debbo dire la verità, in quanto mi era stato accennato l'intendimento che il Governo aveva di proporre un soprannumero del 35 per cento sui gradi e qualifiche equiparate di direttore di divisione e ispettore generale: per il primo anno il 15 per cento, 10 per cento per il secondo anno, 5 per cento per il terzo e 5 per cento per il quarto anno. Non avevo forse rilevato, o non raccolto bene, il mutamento di criterio che investe tutto il provvedimento così come attualmente viene congegnato. Perché, se non erro, noi eravamo partiti dalla proposta di legge di iniziativa del Governo, n. 821, la quale aveva a base un criterio equitativo che doveva eliminare certe sperequazioni, in ordine a situazioni che si erano determinate in conseguenza dell'applicazione del nuovo stato giuridico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. Questo era il concetto base del disegno di legge. Queste sperequazioni riguardavano i vincitori e gli idonei degli esami speciali e coloro che, al momento dell'entrata in vigore del nuovo « status », avevano già la qualifica di consigliere di prima classe. Vi era perciò un criterio di equità a base del provvedimento che anzitutto voleva sanare queste sperequazioni. Ecco perché si parlava di una percentuale in soprannumero, determinante, e che abbiamo visto poi mantenuta, per la pubblica sicurezza mentre, per l'altro personale dello Stato, irrilevante, tanto che si ritenne il provvedimento vuoto di contenuto.

Eguale criterio di equità o perequativo non si rilevava per la questione relativa ai gradi e qualifiche equiparate di ispettore generale e direttore di divisione, in quanto si sosteneva che se ne era già discusso in sede di riforma burocratica – e mi pare che l'iniziativa fosse proprio dell'onorevole Lucifredi che aveva proposto l'unificazione di queste due qualifiche – ma, si considerava soltanto una questione di esigenza amministrativa, come diceva, appunto, l'onorevole Quintieri, e non già di un'esigenza come quella di quel personale di grado VIII bloccato a quel grado senza possibilità di avanzare.

Che cosa, ora, avviene? Che quel criterio che doveva eliminare quelle sperequazioni,

che anche dal punto di vista sostanziale era garantito da quella percentuale sia pure minima del 5 per cento che noi avevamo fissato, appunto, nei gradi di consigliere di prima classe rispetto alla qualifica di direttore di sezione e di divisione, viene eliminato del tutto. La promozione viene fatta in base ad un soprannumero che parte dal grado superiore e si riflette, naturalmente, sul grado inferiore.

Ora, se io sono d'accordo sulla esigenza di diluire le promozioni in modo che, come vuole il Governo, il soprannumero del 35 o 40 per cento sia distribuito in quattro anni, tuttavia, sono e resto sempre fermo sul principio sostanziale per cui devono essere mantenute quelle percentuali di perequazione che noi avevamo fissato nelle qualifiche di direttore di sezione e di consigliere di prima classe. In modo che, ferme restando queste percentuali sia pur minime, che rappresentano il principio stesso della perequazione, si riflettano poi, successivamente, verso queste percentuali i soprannumeri che noi determiniamo per la qualifica di ispettore generale.

E perché questo? Perché il provvedimento in questo senso perderebbe – lo dico con serena coscienza – quel carattere o quel criterio di perequazione e di quasi riparazione che si era voluto dare al disegno di legge n. 821.

Questo è il mio concetto. È un problema che tocca anche la sostanza della posizione di questi funzionari, e quindi richiamo l'attenzione della Commissione sull'esigenza di dover considerare questo elemento di fatto che è veramente fondamentale per la bontà della legge che noi dobbiamo approntare.

BO, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Vorrei allontanare dalle mie parole ogni tono polemico, ma, debbo tuttavia dire – e l'onorevole Pitzalis deve consentirmelo – che mi stupisce non poco quanto egli ha detto ora. Perché, infatti, egli stesso ha ricordato di essere stato informato per le vie più brevi, (diciamo pure brevissime perché il tempo a disposizione non consentiva di fare diversamente), e quindi da me, circa le ultime proposte governative sulle quali, anzi, all'inizio della seduta, presenti anche l'onorevole Lucifdedi, presidente di questa ommissione e l'onorevole collega Amatucci, lo stesso onorevole Pitzalis si era dichiarato pienamente d'accordo.

Nessuno contesta comunque all'onorevole Pitzalis il diritto di cambiare opinione.

PITZALIS. Chiedo scusa. Mi si consenta cordialmente di spiegare meglio il caso. Lontano da me il sospetto di qualsiasi atteggiamento men che chiaro! Sono sempre molto riconoscente per l'onore e il riguardo che mi è stato usato. Devo però ripetere che pensavo che rimanessero fermi quei determinati principî.

BO, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Io ho comunque cercato di spiegare come il Governo ritenga sia equo e giusto operare questo aumento in soprannumero per i posti più alti e non già per i più bassi. In ogni modo penso che non sarebbe confacente ad un buon lavoro parlamentare che si andasse avanti in questa discussione. Ci troviamo infatti nella necessità di riesaminare tutto. Io del resto ho già detto che, salvo piccole modifiche, si poteva arrivare in porto. Ma, poiché mi pare ora di capire che anche sull'articolo 2 vi sarà una sensibile divergenza di punti di vista, arrivati a questo punto, mi vedo costretto a fare, e faccio senz'altro, formale richiesta di rimessione in Assemblea del provvedimento.

PRESIDENTE. A questo punto, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, la discussione sul provvedimento è sospesa e sarà ripresa in sede referente, non appena sarà possibile porla all'ordine del giorno. Vorrei al riguardo pregare il Governo di farci pervenire al più presto possibile il testo delle sue proposte in modo che si possa procedere al relativo esame. La seduta è tolta.

**La seduta termina alle 10,45.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI